



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 27 aprile 2006

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso:
Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Palazzo della Regione

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 4 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 73 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è necessario inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione del B.U. tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si dà corso alla pubblicazione. La Direzione del

Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° novembre 2004)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + Procedura WEB	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

BILANCIO

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

Legge finanziaria per l'anno 2006. pag. 4

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008. pag. 67

DIRITTO DI ACCESSO

D.P.G.R. 24 aprile 2006, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". pag. 70

D.G.R. 24 aprile 2006, n. 9-2673

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". Approvazione pag. 73

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

- Art. 1. (Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)
- Art. 2. (Esenzione dal pagamento dell'IRAP)
- Art. 3. (Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale)
- Art. 4. (Estinzione crediti tributari di importo minimo)
- Art. 5. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)
- Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
- Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

Sezione II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI
CONTABILITÀ REGIONALE

- Art. 8. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
- Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11)
- Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
- Art. 11. (Emissione di prestiti obbligazionari)
- Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)
- Art. 13. (Fondo immobiliare)

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE

- Art. 14. (Retribuzione prestazioni straordinarie)
- Art. 15. (Trattamento economico accessorio del personale)
- Art. 16. (Interventi di razionalizzazione della spesa)
- Art. 17. (Fondo unico per collaborazioni)

- Art. 18. (Consulenza a favore degli organi di direzione politica)

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

- Art. 19. (Beni culturali sottoposti a tutela)

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

- Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

Sezione IV.

DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

- Art. 21. (Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)
- Art. 22. (Costituzione di società in house)

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

- Art. 23. (Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)
- Art. 24. (Autorizzazione di spesa per l'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)
- Art. 25. (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)
- Art. 26. (Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)
- Art. 27. (Integrazione e modifica dell'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)
- Art. 28. (Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)
- Art. 29. (Acquisizione del marchio "Enoteca del Piemonte" da parte dell'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)
- Art. 30. (Adesione all'AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)
- Art. 31. (Altre disposizioni in materia di agricoltura)

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

- Art. 32. (Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)
- Art. 33. (Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.)
- Art. 34. (Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)
- Art. 35. (Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)
- Art. 36. (Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori)

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E
ASSISTENZA

- Art. 37. (Disposizioni finanziarie)
- Art. 38. (Bonifica dell'ex miniera di amianto di Balanero)

- Art. 39. (Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso)
- Art. 40. (Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia)
- Art. 41. (Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico)

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

- Art. 42. (Piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)
- Art. 43. (Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)
- Art. 44. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

- Art. 45. (Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso "Genisio")
- Art. 46. (Intese istituzionali di programma)

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

- Art. 47. (Fondo speciale)
- Art. 48. (Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati)
- Art. 49. (Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti)

Sezione XI

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

- Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
- Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)
- Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 53. (Dichiarazione d'urgenza)

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

(Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione)

1. A decorrere dall'anno 2006, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della di-

sciplina dei tributi locali), l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è fissata al 5,25 per cento.

Art. 2.

(Esenzione dal pagamento dell'IRAP)

1. Le aziende della filiera avicola sono esentate, per l'anno 2006, dal pagamento dell'IRAP.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla Unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - spese correnti).

Art. 3.

(Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per kw, è fissata:

- a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw;
- b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw;
- c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw.

2. I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esentati dal pagamento del bollo annuale.

Art. 4.

(Estinzione crediti tributari di importo minimo)

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2003, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53.

Art. 5.

(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.

Art. 6.

(Tariffe del diritto di escavazione)

1. Gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione sono fissate secondo i seguenti parametri:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi e materiali per pietrischi e sabbie euro 0,75 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di 1° categoria ai sensi del R.D. 1443/1927 euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

Le tariffe sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

3. L'importo dovuto alla Regione, ad esclusione di quanto previsto a titolo di affitto o di diritto di escavazione previsto da regolamenti comunali, è ridotto per la quota parte corrispondente a quanto già previsto da rapporti convenzionali a favore degli Enti di gestione delle Aree protette nonché dell'importo dovuto ai comuni ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) o da convenzioni, tra comuni e ditte esercenti.

4. Gli introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo stimati in euro 4.000.000,00 trovano rispondenza nella UPB 09002 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - II - spese d'investimento) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2006.

Art. 7.

(Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore della Regione, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Al fine di contenere la dispersione delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di preservare la quantità del prodotto, su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo, è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub-concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).

3. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 2, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell'ipotesi summenzionata.

Sezione II.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 8.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finan-

ziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 9.

(Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 11)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi 'CIOV') è introdotto il seguente:

"1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l'estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 7."

Art. 10.

(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente:

"1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola."

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 'Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine') è abrogato.

3. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 36/2004, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni attuative della Giunta regionale".

4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 36/2004, è abrogato.

5. Dopo l'articolo 4 della l.r. 9/2001, come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 36/2004, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. (Deleghe di funzioni ai comuni e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola)

1. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni.

2. Sono delegate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, a decorrere dal 1° luglio 2006, le funzioni riguardanti:

a) gli adempimenti relativi alla banca dati;

b) l'attuazione delle modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti e con criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, svolte dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, si provvede mediante le risorse di cui all'UPB S1071 (Gabinetto Presidenza della Giunta Funzioni conferite agli enti locali Titolo - I - spese correnti). Le relative disponibilità finanziarie, per l'anno 2006, sono incrementate di euro 3.000.000,00.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006."

Art. 11.

(Emissione di prestiti obbligazionari)

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui per far fronte a spese di investimento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari fino ad un importo massimo di euro 1.300.000.000,00 per l'anno 2006, determinandone le condizioni e le modalità, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. La Giunta regionale ha la possibilità di indicizzare i prestiti obbligazionari anche a parametri non monetari quale l'inflazione, deve determinare l'ammontare delle commissioni di collocamento e può individuare altre operazioni in derivati per l'ammontare del debito.

4. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

5. In relazione al vincolo di cui al comma 4, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

6. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, la situazione debitoria a carico del bilancio regionale.

7. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata anche superiore alla vita residua. I nuovi mutui o prestiti obbligazionari, relativi ad operazioni di rifinanziamento ai sensi del presente comma, possono essere contratti o emessi per importi anche superiori a quello indicato dal comma 2.

8. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata al ricorso a strumenti di finanza derivata, senza limitazioni di ammontare con controparti aventi rating almeno pari a singola "A" o equivalente attribuito da una o più agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, al fine di ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o tassi.

9. Per le operazioni in derivati non sono previsti limiti di ammontare per singole controparti.

Art. 12.

(Ripianamento debito sanitario strutturale)

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL della Regione Piemonte provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del Sistema sanitario regionale entro il limite massimo di 500 milioni di euro.

Art. 13.

(Fondo immobiliare)

1. La Regione, per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie, può utilizzare lo strumento di cui all'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), ossia pervenire con apposita deliberazione consiliare alla costituzione di un fondo immobiliare di investimento chiuso con apporto dei propri beni immobili e di diritti reali immobiliari alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa.

2. Alla costituzione del fondo possono partecipare tutte le pubbliche amministrazioni comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere regionali, nonché le società interamente possedute o controllate, anche indirettamente, dalla Regione stessa e dai soggetti citati.

3. Le modalità costitutive ed operative del fondo immobiliare sono definite con la deliberazione consiliare di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale informa ogni sei mesi il Consiglio regionale in merito all'andamento del fondo immobiliare ed ai risultati economico-finanziari conseguiti dalla sua gestione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all'attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti nonché al personale impiegato nelle attività regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi e paralimpiadi invernali 2006", ivi compreso, per tale evento, il personale con posizione organizzativa.

Art. 15.

(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del perso-

nale delle categorie, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

2. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per le annualità 2006 e 2007 i seguenti importi:

a) euro 4.860.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l'anno 2006;

b) euro 1.145.000,00 al lordo degli oneri riflessi, per l'anno 2007.

3. Gli importi di cui al comma 2 vanno ad incrementare:

a) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 2.257.000,00 per l'anno 2006;

2) euro 620.000,00 per l'anno 2007;

b) le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 - Comparto regioni-autonomie locali, nel modo seguente:

1) euro 1.400.000,00 per l'anno 2006;

2) euro 240.000,00 per l'anno 2007.

4. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB 09071 (Bilanci e finanze Trattamento economico del personale Titolo - I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 - annualità 2006 e 2007.

Art. 16.

(Interventi di razionalizzazione della spesa)

1. Fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), la Regione Piemonte concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottando le misure necessarie a garantire che la spesa annua per il personale in servizio a tempo determinato e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa non sia superiore, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, a quella calcolata su base annua per il personale a tempo determinato in servizio alla data del 31 dicembre 2005 e per le collaborazioni coordinate e continuative in essere alla medesima data.

2. Il complesso della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 198, della l. 266/2005 è calcolato al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Piemonte di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato ed al netto della spesa finalizzata al finanziamento della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi) e successive modifiche.

3. La spesa determinata ai sensi del comma 2, che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall'articolo 1, comma 198, della l. 266/2005, è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'articolo 1, comma 139, della medesima legge.

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 24 novembre 2005 ai fini dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

5. Al fine di contemperare le esigenze di buon funzionamento delle strutture regionali con il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalle vigenti normati-

ve nazionali in materia, è consentita, per le procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga ai bandi di indizione, l'assunzione graduale e differita nel tempo dei vincitori di ciascuna di tali procedure, nel rispetto dell'ordine delle relative graduatorie di merito contenute nei provvedimenti dirigenziali di approvazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici.

6. Le disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e successive modifiche, si applicano al personale individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) e successive modifiche, qualora scelto tra i dipendenti regionali.

Art. 17.

(Fondo unico per collaborazioni)

1. L'articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Oneri finanziari)

1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione Titolo - I - spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.

2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.

3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.

4. Le spese derivanti da consulenze affidate dal Consiglio regionale sono imputate all'UPB 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Titolo - I - spese correnti) del bilancio regionale.”.

Art. 18.

(Consulenza a favore degli organi di direzione politica)

1. Le spese relative agli incarichi di consulenza a favore degli organi di direzione politica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g), della l.r. 51/1997, sono imputate esclusivamente sull'apposito capitolo istituito all'interno della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo - I - spese correnti).

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 19.

(Beni culturali sottoposti a tutela)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 6, commi 1 e 3, dell'articolo 9 e dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sostenere attività di conservazione, di restauro e per l'attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione, a favore di soggetti proprietari, detentori o possessori di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

2. La Regione è autorizzata ad accendere mutui finalizzati a promuovere e sistemare attività di conservazio-

ne, di restauro e per l'attuazione di progetti di investimento volti a migliorare la fruizione e la valorizzazione di beni culturali sottoposti a tutela e adibiti a finalità di culto o d'interesse generale, purché non commerciale, industriale, artigianale, agricolo e comunque di lucro, di proprietà di enti rientranti nella disciplina concordataria di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

3. La norma di cui al comma 2 si applica ai beni aventi analoghe caratteristiche appartenenti alle altre Confessioni religiose riconosciute dallo Stato Italiano mediante stipula delle apposite intese.

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 20.

(Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 1999, si dispone che sia previsto un abbattimento del 95 per cento dell'importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.

Sezione IV.

DISPOSIZIONI SUGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Art. 21.

(Istituzione di un fondo di controgaranzia per i confidi del Piemonte)

1. Per consolidare ed incrementare l'operatività dei fondi rischi delle cooperative di garanzia fidi e dei consorzi fidi di primo grado (confidi) in vista dell'entrata in vigore degli Accordi interbancari, denominati Basilea II, (Accordo internazionale interbancario Basilea II redatto nel giugno 2004) aumentando le capacità di accesso al credito delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Piemonte, è istituito un fondo regionale di controgaranzia intersettoriale la cui disciplina è definita da un regolamento della Giunta regionale.

2. Il fondo regionale di controgaranzia, di cui al comma 1, è gestito dalla società in house di cui all'articolo 22.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'istituzione e al primo funzionamento del fondo regionale di controgaranzia per l'anno 2006 sono disponibili all'interno della UPB 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese d'investimento); le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del fondo di controgaranzia, anche per gli anni 2007 e 2008, ivi comprese quelle necessarie al ripiano delle eventuali perdite, sono iscritte nelle competenti UPB.

Art. 22.

(Costituzione di società in house)

1. Al fine di disporre di un unico, qualificato organismo cui poter affidare, nel rispetto della normativa comunitaria, le funzioni di spettanza regionale consistenti nella gestione di un fondo di controgaranzia per il sistema dei confidi di primo grado e nella concessione ed erogazione di incentivi, agevolazioni, contributi ed ogni

altro tipo di beneficio alle imprese, nella preordinata attività istruttoria e in ogni altra attività strumentale e connessa, ivi compresi i controlli e la gestione finanziaria dei fondi, la Regione con deliberazione consiliare costituisce una società a capitale interamente pubblico a ciò dedicata.

2. La scelta del tipo societario, le regole di funzionamento della società, i requisiti di professionalità richiesti all'organo gestionale e le relative modalità retributive nonché la misura della capitalizzazione, devono risultare funzionali al più agevole conseguimento dei seguenti obiettivi aziendali:

a) adempimento delle prestazioni contemplate nei contratti di servizio stipulati con la Regione secondo canoni di rigorosa conformità ai principi e alla normativa pubblicistica in materia di procedimento amministrativo e secondo standard di elevata efficacia;

b) ottimizzazione degli impieghi finanziari dei fondi assegnati in gestione;

c) contenimento dei costi di funzionamento della struttura.

3. La Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture privilegiando modalità che si conformino al controllo di gestione. In particolare la Regione:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società;

b) approva preventivamente i documenti di programmazione e il piano industriale della società;

c) approva preventivamente le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e gli atti fondamentali della gestione: bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo;

d) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità.

4. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società sono stipulati in conformità allo schema di "contratto-tipo" approvato dalla Giunta regionale.

5. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 1 viene stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

7. Purché sia mantenuto il controllo analogo, la Regione può autorizzare la società ad aumentare il proprio capitale sociale per consentire l'assunzione di partecipazioni ad altri enti pubblici.

8. La Regione ha facoltà di emanare più incisive norme disciplinanti la materia secondo l'evoluzione degli indirizzi della Comunità europea senza che la società possa avanzare qualsivoglia riserva.

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23.

(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)

1. Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento nella misura massima del 10 per cento della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati al Ministero delle Attività Produttive

ve (MAP) ai sensi dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive) e dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi nella misura di: euro 2.980.584,00 per l'anno 2006; euro 3.768.584,00 per l'anno 2007; euro 3.000.000,00 per l'anno 2008 a valere sulle disponibilità dell'UPB 11042 (Programmazione valorizzazione agricoltura Politiche comunitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 24

(Autorizzazione di spesa per l'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le aziende agricole e agroindustriali)

1. Al fine dell'attivazione di nuovi strumenti finanziari per le imprese agricole e agroindustriali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) è autorizzato il cofinanziamento della convenzione che la Regione Piemonte stipula con ISMEA per un importo massimo pari a euro 3.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2006 al 2008. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11032 (Programmazione valorizzazione agricoltura Sviluppo agro - industriale Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

2. A seguito della stipulazione della convenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Piano di intervento e le relative modalità di attuazione.

3. Le imprese del settore agricolo e agroindustriale possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), tramite l'istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Agroalimentare.

4. Il Programma di interventi della sezione Agroalimentare viene predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 5 della l.r. 21/1997.

5. La sezione Agroalimentare viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla Unione Europea.

Art. 25.

(Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

1. Per il cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n.

1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2008.

2. Nell'anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.

Art. 26.

(Annualità a carico del bilancio regionale per la realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè in provincia di Torino)

1. Al fine della realizzazione del nuovo impianto irriguo di Mazzè è autorizzata la copertura finanziaria a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 delle annualità residue nella misura di euro 2.500.000,00 a partire dalla quarta annualità con decorrenza dall'esercizio finanziario 2008. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 13012 (Territorio rurale Infrastrutture rurali e territorio Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 27.

(Integrazione e modifica dell'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9)

1. Il limite di impegno di cui all'articolo 34, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) per l'anno 2005, di importo pari a euro 5.000.000,00, è slittato all'anno 2007.

2. Per il limite di impegno di cui al comma 1 e per il limite di impegno di pari ammontare autorizzato per l'anno 2006 sono autorizzate a carico del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 le successive annualità a valere sui rispettivi esercizi finanziari. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 28.

(Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)

1. È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs 30 aprile 1998 n. 173).

2. Al fine dell'attivazione e della messa a regime dell'anagrafe agricola unica del Piemonte si provvede con apposito regolamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.

3. Per il funzionamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall'esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-

2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 29.

(Acquisizione del marchio "Enoteca del Piemonte" da parte dell'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte)

1. L'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA), costituito ai sensi della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), acquisisce a titolo gratuito il marchio "Enoteca del Piemonte", consorzio costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').

2. L'IMA Piemonte subentra nell'ammortamento del prestito quinquennale di importo massimo di euro 500.000,00 contratto dal Consorzio Enoteca del Piemonte per il quale la Regione Piemonte è autorizzata a concedere una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006).

3. La Regione trasferisce, a partire dall'esercizio finanziario 2006, all'IMA Piemonte un contributo supplementare annuale, pari a euro 112.000,00, per la copertura delle quote di ammortamento del prestito quinquennale di cui al comma 2.

4. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 30.

(Adesione all'AREPO e al Laboratorio informatico per la qualità alimentare di Cuneo)

1. È autorizzata l'adesione della Regione Piemonte all'Assemblea delle Regioni d'Europa per i Prodotti d'Origine (AREPO).

2. Agli oneri per l'adesione, a partire dal 2006 pari a euro 5.000,00, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta regionale Direzione - Titolo - I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Al fine della diffusione dei processi di tracciabilità della qualità alimentare presso le piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari piemontesi, è autorizzata l'adesione della Regione Piemonte al Laboratorio informatico promosso a Cuneo dal CSI-Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino, con la Provincia e il Comune di Cuneo ed altre istituzioni ed enti locali.

4. Agli oneri per la compartecipazione, commisurati nella misura massima di euro 100.000,00 per ciascun anno a partire dal 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 11011 (Programmazione Valorizzazione Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo - I - Spese Correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 31.

(Altre disposizioni in materia di agricoltura)

1. Dopo gli articoli 3 bis e 3 ter della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) e successive modifiche, è inserito il seguente:

"Art. 3 quater (Sistema di controllo)

1. La Regione Piemonte, anche su richiesta degli Enti, Organizzazioni ed Associazioni interessate, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, istituisce un sistema di controllo sulla commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata mediante l'uso di una fascetta di garanzia da applicare sui contenitori di capacità uguale o inferiore a litri 60, confezionati per l'immissione al consumo finale del vino.

2. Chiunque proceda al confezionamento di vini a denominazione di origine controllata per i quali sia stato istituito il sistema di controllo di cui al comma 1, ad esclusione delle fasce produttive esonerate da individuare con le istruzioni per l'applicazione della legge, è obbligato ad apporre sui contenitori contenenti detto vino la fascetta di garanzia. L'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale all'apposizione dell'etichettatura sui recipienti; ove le indicazioni obbligatorie e facoltative previste dalla vigente normativa siano impresse direttamente sul contenitore, l'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori stessi. Per i contenitori di capacità superiore ai litri 5 l'apposizione della fascetta di garanzia è contestuale alla tappatura dei contenitori.

3. L'omissione degli obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni ettolitro di vino; la sanzione in ogni caso non può essere inferiore a euro 1.000,00.

4. La Giunta regionale impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione con particolare riferimento alle caratteristiche ed ai contenuti delle fascette di garanzia, alla stampa e all'uso delle stesse, alla loro contabilizzazione da parte dei detentori e degli utilizzatori, alla ripartizione dei costi a carico degli utilizzatori, senza oneri a carico della Regione. Le fascette di garanzia sono diversificate al fine di evidenziare che l'imbottigliamento è avvenuto ad opera dell'azienda agricola nella quale sono state raccolte e trasformate le uve da cui è stato originato il vino, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia.

5. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo spetta agli organismi individuati nell'articolo 2."

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 32.

(Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali, la Regione si impegna a stanziare dal 2007 nel bilancio regionale le risorse necessarie per la definizione dei programmi triennali dei servizi di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2000.

2. L'impegno finanziario di cui al comma 1 ammonta a euro 476 milioni per l'anno 2007, euro 479 milioni per l'anno 2008.

3. Alla copertura della spesa per gli anni 2007-2008 si provvede con le risorse finanziarie della UPB competente.

Art. 33.

(Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino - S.L.A.L.A. s.r.l.)

1. Al fine di favorire e razionalizzare il trasporto delle merci, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11 (Provvedimenti a favore della realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto), la Regione promuove la partecipazione alla Società Logistica dell'Arco Ligure e Alessandrino (S.L.A.L.A. s.r.l.).

2. La Regione può partecipare alla società o direttamente o attraverso Finpiemonte S.p.A.; tale partecipazione deve garantire, unitamente alla partecipazione degli altri soci pubblici, la maggioranza pubblica del capitale sociale.

3. La Regione, attraverso S.L.A.L.A. s.r.l., intende finanziare la realizzazione di studi e progettazioni per interventi infrastrutturali logistici.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è stanziata, all'interno dell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II - Spese di investimento) la somma di euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è stanziata, all'interno dell'UPB 26992 (Trasporti Direzione - Titolo II - spese di investimento) la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

6. Alla copertura delle spese di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante riduzione di euro 450.000,00 in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell'UPB 26042 (Trasporti Navigazione interna e merci - Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

7. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata a un apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 34.

(Agevolazioni per la mobilità dei soggetti diversamente abili)

1. La Regione agevola l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario da parte dei soggetti diversamente abili, assegnando alle aziende che gestiscono le infrastrutture ferroviarie contributi in conto capitale per interventi volti a favorire l'accessibilità delle stazioni.

2. A tal fine, è stanziata, all'interno dell'UPB 26032 (Trasporti Trasporto pubblico locale - Titolo - II - spese di investimento) la somma di euro 2 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell'UPB 26032 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 35

(Cofinanziamento di interventi per il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale)

1. La Regione, per migliorare l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale, cofinanzia interventi per il rinnovo e il potenziamento della rete ferroviaria di interesse regionale.

2. A tal fine è stanziata, all'interno dell'UPB 26022 (Trasporti Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 la somma di euro 10 milioni, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2006.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, per gli anni 2007 e 2008, in termini di competenza, si provvede con le risorse dell'UPB 26022 del bilancio pluriennale 2006-2008.

Art. 36.

(Ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori)

1. Al fine di dotare gli aeroporti di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione dei mezzi occorrenti a garantire uno standard di operatività adeguato ad una loro effettiva fruizione trasportistica, la Giunta regionale è autorizzata a ricapitalizzare le rispettive società di gestione, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) le province di Cuneo e di Biella ovvero l'intero sistema delle Autonomie locali interessate anche con il concorso di enti e istituzioni private afferenti il territorio, si impegnino ad acquisire o mantenere, per un periodo di almeno cinque anni, il controllo delle rispettive società;

b) gli aumenti di capitale risultino funzionali all'attuazione di strategie aziendali che prevedano entro il medesimo periodo, il raggiungimento dell'equilibrio gestionale;

c) gli obiettivi di politica industriale contemplino necessariamente l'attivazione sul sito aeroportuale, in un arco temporale triennale, di collegamenti di linea o charter con frequenza continuativa o almeno stagionale;

d) le caratteristiche dei voli da attivare soddisfino oltre che le richieste delle comunità locali, le esigenze di integrazione e complementarietà derivanti dal vincolo di sistema di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2 (Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte);

e) gli amministratori esecutivi delle rispettive società siano scelti privilegiando professionalità pertinenti alla gestione aeroportuale ed abbiano il gradimento regionale;

f) la retribuzione e la permanenza in carica degli amministratori esecutivi risulti relazionata e condizionata al conseguimento di risultati compatibili con gli obiettivi del Piano industriale quali evidenziati alle precedenti lettere b) e c).

2. La realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 è rimessa all'attuazione di accordi di programma o di patti parasociali conclusi su iniziativa della Giunta regionale.

3. Alle medesime condizioni di cui al comma 1 è assoggettata la partecipazione regionale a nuove società aeroportuali che valgano a differenziare, in una logica di razionalizzazione e di specializzazione, le funzioni e le attività che attualmente fanno capo all'unica società di gestione.

4. Per gli apporti di capitale di cui ai commi 1 e 3 è prevista una spesa complessiva per gli anni 2006, 2007 e 2008 di euro 9 milioni.

5. Per l'anno 2006 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di euro 3 milioni nell'UPB 08042 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

6. Alla spesa di cui al comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie

dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

7. Per gli anni 2007 e 2008 si prevede, in termini di competenza, uno stanziamento di euro 3 milioni annui nell'UPB 08042 del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

8. Alla spesa di cui al comma 7 si fa fronte ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

9. In considerazione della necessità di garantire l'operatività dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta regionale è autorizzata, nelle more della definizione delle intese di cui al comma 2, ad investire in conto capitale in Geac S.p.A. o in una società di nuova costituzione che da Geac S.p.A. derivi l'attività di gestione aeroportuale, un importo massimo di euro 1.500.000,00 spesa da imputarsi allo stanziamento di cui al comma 5.

10. Non sono assoggettati ai limiti di cui al comma 1 i versamenti alle società di gestione aeroportuale dovuti per adempiere residui debiti di conferimento conseguenti alla sottoscrizione di aumenti di capitale autorizzati dall'articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004).

11. L'articolo 26 della l.r. 9/2004 è abrogato.

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 37

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il completamento del nuovo ospedale di Asti, la Regione può anticipare all'ASL 19 il ricavato previsto dall'alienazione dell'ospedale civile di Asti e degli altri immobili dismessi dall'azienda medesima nei limiti dell'importo stimato di euro 19.967.391,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nell'UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie Titolo - II - spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 38

(Bonifica dell'ex miniera di amianto di Balangero)

1. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'attività di bonifica dell'area dell'ex miniera di amianto di Balangero da parte della società allo scopo costituita, la Regione acquisisce la partecipazione attualmente detenuta da Finpiemonte S.p.A. nel capitale di RSA s.r.l..

2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire la titolarità delle quote di capitale per un corrispettivo pari al loro valore nominale nonché ad esercitare sull'attività sociale un controllo di intensità pari a quello dalla stessa esercitato nei confronti dell'operato dei propri uffici.

3. L'ingresso nella compagine sociale si accompagna ad una revisione, d'intesa con gli altri soci, delle regole di funzionamento della società tale da renderle conformi al vincolo di direzione e coordinamento di cui al comma 1.

4. Allo scopo viene stanziata, nell'UPB 08042, la somma di euro 15.600,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 39

(Installazione di strumenti di navigazione satellitare sui mezzi di soccorso)

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi in situazioni di emergenza medica la Regione Piemonte concede contributi per l'installazione di strumenti di na-

vigazione satellitare sui mezzi di soccorso utilizzati sia dalle aziende sanitarie e ospedaliere, sia dalle associazioni convenzionate.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo in euro 400.000,00 si fa fronte con la UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie - Titolo II - spese d'investimento).

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 40

(Istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia)

1. E' istituito il "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia" per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi al Comune di residenza del soggetto che ha subito la violenza.

3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati a:

a) sostegno economico e finanziario delle famiglie all'interno delle quali si è verificato l'episodio di violenza e da cui, per effetto di provvedimento giudiziario, è stato allontanato il soggetto che provvede al mantenimento;

b) sostegno economico e finanziario delle famiglie che, al di fuori del caso di cui alla lettera a), dimostrano l'esigenza di cambiamento di residenza ai fini del recupero psico-fisico del minore.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 2 e ne definisce la misura dell'erogazione.

5. Per l'istituzione del Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia viene stanziata nell'UPB 30011 (Politiche sociali Persona famiglia Personale socio-assistenziale - Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 250.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 41

(Istituzione della Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico)

1. La Regione Piemonte istituisce la "Fondazione per la ricerca sul mesotelioma pleurico".

2. La sede della Fondazione è posta a Casale Monferato (AL).

3. Alla Fondazione possono aderire i Ministeri competenti, gli Enti locali, le Università, gli Enti pubblici e quelli privati operanti nel settore della ricerca, i cittadini benefattori, gli Istituti di credito e le Fondazioni bancarie, le Associazioni di volontariato ed ogni altro soggetto interessato.

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente lo Statuto della Fondazione.

5. Per la costituzione della Fondazione è stanziata nella UPB 27021 (Sanità pubblica Prevenzione sanitaria Titolo - I - spese correnti) la somma di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni finanziari 2006-2007-2008.

6. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per gli anni finanziari 2007-2008.

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

Art. 42.

(Piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013)

1. Al fine di realizzare un piano regionale per l'incentivazione della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico nel settore agricolo, a supporto del PSR 2007-2013 è autorizzata la devoluzione delle economie realizzate dalla Regione Piemonte e non ancora utilizzate sulle precedenti assegnazioni dei limiti di impegno e delle successive annualità della legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi).

2. La Giunta regionale adotta il piano regionale di cui al comma 1 in conformità agli indirizzi previsti dal Piano energetico-ambientale regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.

Art. 43.

(Integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte s.p.a..

6 quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziare nell'UPB 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica - Titolo - II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006..

Art. 44.

(Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22), già modificato dall'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale), è prorogato sino al 30 giugno 2007. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 2005.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003, già modificato dall'articolo 11 della l.r. 31/2004, è prorogato sino al 30 giugno 2008.

Sezione IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDI E INTESE DI PROGRAMMA

Art. 45

(Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso "Genisio")

1. La Regione Piemonte, in accordo con il Comune di Pont Canavese e la Comunità Montana Valli Orco e Soana, stipula un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di ristrutturazione del complesso dell'ex area industriale Genisio, sito in Pont Canavese, al fine di creare un Centro di Eccellenza Artigiana (CEA).

2. All'Accordo di Programma possono aderire gli enti locali, le Università, le Associazioni di categoria, Enti pubblici o privati che abbiano interesse nello sviluppo del CEA di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2006 sono stanziati euro 300.000,00 all'interno della UPB 08032 (Programmazione e statistica valorizzazione progetti prop. Atti progr. Negoziata Titolo - II - spese d'investimento), lo stesso importo è stanziato per gli anni successivi.

4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 46

(Intese istituzionali di programma.)

1. La Regione Piemonte stipula intese istituzionali di programma con le Province piemontesi aventi ad oggetto opere pubbliche ed interventi di sviluppo locale da individuare e disciplinare mediante accordi di programma con le amministrazioni provinciali e locali interessate.

2. Nell'ambito delle intese di cui al comma 1, tenuto conto delle priorità indicate dalle Province, la Giunta regionale prioritariamente autorizza il finanziamento di interventi e opere sostitutivi, modificativi e integrativi di altri interventi respinti in linea tecnica - con particolare riferimento a quelli proposti in luogo delle opere di accompagnamento delle opere olimpiche di Torino 2006 - che abbiano analoga capacità di favorire lo sviluppo locale.

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA, LAVORO, COMMERCIO

Art. 47

(Fondo speciale)

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I - spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l'anno 2006.

2. Il Fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell'interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE annui.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.

4. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 48

(Disposizioni in materia di cantieri di lavoro di enti locali per disoccupati)

1. La Regione eroga contributi agli enti locali che realizzano cantieri di lavoro di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e successive modificazioni autorizzati per l'anno 2005 e per l'anno 2006 impiegando soggetti di età superiore ad anni 50 già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005).

2. I contributi sono erogati a copertura del novanta per cento della spesa a carico dell'ente, per la corresponsione dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 55/1984 e successive modificazioni, spettante ai soggetti impiegati nei cantieri di cui al comma 1.

3. Alla spesa derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Art. 49

(Istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti)

1. È istituito il "Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti" per lo svolgimento delle attività commerciali degli esercizi localizzati nei comuni di minori dimensioni.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono erogate nella forma di contributi ai comuni aventi le seguenti caratteristiche:

- a) popolazione non superiore ai 1000 abitanti;
- b) popolazione superiore anche ai 1000 abitanti, ma composti morfologicamente da frazioni di minori dimensioni, isolate dal concentrico del paese e limitatamente alle frazioni stesse;
- c) comuni montani o comunque disagiati dal collegamento viario e privi di collegamenti agevoli rispetto ai servizi commerciali fruibili;
- d) con un unico esercizio commerciale.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce la misura e la modalità dell'intervento di cui al comma 2 e procede alla verifica delle condizioni di ammissione ai contributi.

4. Per l'istituzione del Fondo regionale di sostegno al reddito degli esercenti viene stanziata nell'UPB 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I - spese correnti) la somma di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2006.

5. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

Sezione XI

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 50

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), le parole: "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre

per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato", sono sostituite dalle seguenti: "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"1 bis. Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata a norma dell'articolo 5, comma 1, l'istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia."

3. Nel Capo VII, dopo l'articolo 18 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio)

1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti commerciali, definiti con deliberazione del Consiglio regionale con riferimento agli ambiti della programmazione regionale della rete distributiva, di cui ai citati indirizzi, ovvero a loro articolazioni o aggregazioni.

2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3."

Art. 51

(Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2002, n. 28)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60) le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

Art. 52

(Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), le parole: "riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei", sono sostituite dalle seguenti: "riconosce agli atenei".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2006 è soppressa.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;
- b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;
- c) un rappresentante della Fondazione CRT;
- d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;
- e) un rappresentante di Federapi Piemonte;
- f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;
- g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;
- h) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
- i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

- a) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- b) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- c) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;
- d) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.”.

5. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 4/2006 le parole: comma 3, “lettera n)”, sono sostituite dalle seguenti: comma 3 “lettera i)”.

6. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2006 le parole: “articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f),”.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2006 è inserito il seguente:

“2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 bis.”.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 2006

Mercedes Bresso

Allegato A

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 1

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			5.915.000,00	6.244.392,00	4.487.342,00	4.487.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.915.000,00	6.244.392,00	4.487.342,00	4.487.342,00
		09021	3.150.000,00	3.244.392,00	1.487.342,00	1.487.342,00
		09071	2.765.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			8.208.000,00	7.455.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.208.000,00	7.455.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
		09001	8.208.000,00	7.455.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			0,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	150.000,00	0,00	0,00
		15031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30011	0,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
		05011	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
LEGGE REGIONALE N. 1974/000028			40.849,51	232.524,78	232.524,78	232.524,78
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.516,64	36.293,25	36.293,25	36.293,25
		09021	20.516,64	36.293,25	36.293,25	36.293,25
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		20.332,87	196.231,53	196.231,53	196.231,53
LEGGE REGIONALE N. 1975/000015			20.332,87	196.231,53	196.231,53	196.231,53
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.027,57	3.027,57	3.027,57	3.027,57
		09021	3.027,57	3.027,57	3.027,57	3.027,57
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		31.895,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000017			31.895,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
		09023	60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 2

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
LEGGE REGIONALE N. 1975/000022		09023	60.082,62	60.082,62	60.082,62	60.082,62
			65.185,80	196.629,56	196.629,56	196.629,56
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		32.738,71	49.252,60	49.252,60	49.252,60
		09021	32.738,71	49.252,60	49.252,60	49.252,60
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		32.447,09	147.376,96	147.376,96	147.376,96
		09023	32.447,09	147.376,96	147.376,96	147.376,96
LEGGE REGIONALE N. 1975/000023			3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		24032	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
LEGGE REGIONALE N. 1975/000028			11.477.947,32	6.701.786,93	11.701.786,93	11.701.786,93
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		11.477.947,32	6.701.786,93	11.701.786,93	11.701.786,93
		09022	4.903.500,87	5.108.201,83	5.108.201,83	5.108.201,83
		24032	6.574.446,45	1.593.585,10	6.593.585,10	6.593.585,10
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			123.949,00	127.291,38	123.949,00	123.949,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		123.949,00	127.291,38	123.949,00	123.949,00
		08041	123.949,00	127.291,38	123.949,00	123.949,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000051			399.179,89	617.414,96	617.414,96	617.414,96
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.482,83	287.269,37	287.269,37	287.269,37
		09021	200.482,83	287.269,37	287.269,37	287.269,37
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		198.697,06	330.145,59	330.145,59	330.145,59
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054			198.697,06	330.145,59	330.145,59	330.145,59
		09023	198.697,06	330.145,59	330.145,59	330.145,59
			6.732.081,80	5.358.962,18	10.358.962,18	10.358.962,18
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		116.560,02	167.017,39	167.017,39	167.017,39

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 3

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		09021	116.560,02	167.017,39	167.017,39	167.017,39
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		23012	6.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		115.521,78	191.944,79	191.944,79	191.944,79
		09023	115.521,78	191.944,79	191.944,79	191.944,79
LEGGE REGIONALE N. 1976/000021			5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
		09021	5.975,06	5.975,06	5.975,06	5.975,06
LEGGE REGIONALE N. 1976/000028			19.708.678,71	20.206.752,99	20.206.752,99	20.206.752,99
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		19.708.678,71	20.206.752,99	20.206.752,99	20.206.752,99
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	19.708.678,71	20.206.752,99	20.206.752,99	20.206.752,99
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		05991	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/000034			915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
		22052	915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
LEGGE REGIONALE N. 1976/000047			615.123,93	631.169,99	631.169,99	631.169,99
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		615.123,93	631.169,99	631.169,99	631.169,99
		11012	615.123,93	631.169,99	631.169,99	631.169,99
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006			9.499.856,00	14.525.268,00	6.932.856,00	6.932.856,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		9.499.856,00	14.525.268,00	6.932.856,00	6.932.856,00
		S1991	3.062.856,00	3.500.000,00	1.662.856,00	1.662.856,00
		06011	3.362.000,00	8.064.768,00	2.072.000,00	2.072.000,00
		09001	3.075.000,00	2.960.500,00	3.198.000,00	3.198.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 4

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1977/000042			180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00
		21061	180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			25.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	47.000,00	0,00	0,00
		19052	0,00	47.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		19052	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000055			98.377,00	98.377,00	98.377,00	98.377,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
		09021	6.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		92.113,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
		09023	92.113,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			260.000,00	1.935.000,00	260.000,00	260.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		260.000,00	1.935.000,00	260.000,00	260.000,00
		19011	260.000,00	1.935.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
		09081	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00	1.704.308,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000003			861,45	861,45	861,45	861,45
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		861,45	861,45	861,45	861,45
		11012	861,45	861,45	861,45	861,45
LEGGE REGIONALE N. 1978/000024			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		15101	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			1.565.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00	1.669.878,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 5

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.170.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00	1.669.878,00
		S4991	1.170.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		395.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038		S4992	395.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.262.854,95	5.546.876,63	20.027.274,03	20.027.274,03
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.262.854,95	5.546.876,63	20.027.274,03	20.027.274,03
		09022	2.782.457,95	2.796.877,03	2.796.877,03	2.796.877,03
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	4.480.397,00	2.749.999,60	17.230.397,00	17.230.397,00
			200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045			200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
		26021	200.000,00	200.000,00	129.115,00	129.115,00
			48.555.000,00	74.916.623,00	17.740.000,00	17.740.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058			34.242.000,00	43.930.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI					
		31011	750.000,00	950.000,00	400.000,00	400.000,00
		31041	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		31991	13.797.000,00	18.250.000,00	6.740.000,00	6.740.000,00
		32011	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		32031	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		32991	17.395.000,00	21.030.000,00	600.000,00	600.000,00
			14.313.000,00	30.986.623,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE					
		31022	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		31042	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		31992	9.200.000,00	10.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		32042	3.113.000,00	18.586.623,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063			21.719.062,78	26.277.840,82	11.027.486,82	11.795.486,82
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.613.145,01	12.988.154,00	903.800,00	903.800,00
		11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		12011	1.187.646,00	1.256.000,00	51.646,00	51.646,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		12031	824.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		12041	6.328.807,01	7.930.000,00	0,00	0,00
		13011	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		14021	229.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		14041	893.692,00	1.002.154,00	852.154,00	852.154,00
		14051	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		11.105.917,77	13.289.686,82	10.123.686,82	10.891.686,82
		09012	253.599,00	253.599,00	253.599,00	253.599,00
		11012	4.744.946,81	5.023.687,03	5.023.687,03	5.023.687,03
		11032	0,00	700.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		12032	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		12042	52.500,00	318.000,00	112.000,00	100.000,00
		13012	111.291,69	2.624.075,79	3.244.075,79	4.024.075,79
		13022	230.325,00	3.230.325,00	230.325,00	230.325,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		14052	5.713.255,27	1.000.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1978/000069		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		21991	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1978/000078		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		31011	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1979/000056		54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
		21022	54.634,43	54.634,43	54.634,43	54.634,43
	LEGGE REGIONALE N. 1979/000059		2.388.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.388.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00
		09022	188.772,69	66.929,00	66.929,00	66.929,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 7

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1980/000001		25022	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000004		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 1: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000009		S1041	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.197.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000010		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	5.197.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
			5.197.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000010		16022	2.308.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011		TITOLO 1: SPESE CORRENTI	2.308.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			2.308.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011		32041	2.005.050,42	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	2.005.050,42	300.000,00	0,00	0,00
			2.005.050,42	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028		26042	310.000,00	370.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000037		TITOLO 1: SPESE CORRENTI	310.000,00	370.000,00	0,00	0,00
			310.000,00	370.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000037		32051	1.075.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039		TITOLO 1: SPESE CORRENTI	1.075.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			1.075.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039		11021	691.152,00	650.000,00	263.393,00	263.393,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039		TITOLO 1: SPESE CORRENTI	691.152,00	615.000,00	263.393,00	263.393,00
			691.152,00	615.000,00	263.393,00	263.393,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Pag. 8

REGIONE PIEMONTE Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1980/000057		12021	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064		31031	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067		09081	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00	1.032.914,00
			774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068		14041	774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.062.500,00	5.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 1980/000070		32041	3.062.500,00	5.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 1981/000007		21052	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			516.457,00	380.000,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 1981/000037		13041	516.457,00	380.000,00	516.457,00	516.457,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 1981/000039		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
			299.947,52	312.183,00	312.183,00	312.183,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 1981/000040			299.947,52	312.183,00	312.183,00	312.183,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 9

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050		09022	299.947,52	312.183,00	312.183,00	312.183,00
			150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004		09021	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
			521.865,00	500.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032		S1991	521.865,00	500.000,00	516.457,00	516.457,00
			521.865,00	500.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040		22011	1.655.704,00	1.088.964,00	903.800,00	903.800,00
			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040		22012	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001		32011	62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004		15111	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			30.860,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007		26022	30.860,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022		S1011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
			510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 10

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014		21051	510.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
			429.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		429.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016		09022	429.623,61	429.623,61	429.623,61	429.623,61
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000017			500.000,00	0,00	0,00	0,00
		32042	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018		16032	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.472.721,27	30.857.227,69	34.547.741,69	34.547.741,69
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000025		25011	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.472.721,27	30.857.227,69	34.547.741,69	34.547.741,69
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.682.836,27	1.707.227,69	1.707.227,69	1.707.227,69
LEGGE REGIONALE N. 1984/000028		21022	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		24032	3.000.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		25022	5.789.885,00	23.650.000,00	2.840.514,00	2.840.514,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030		30032	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000033		21052	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030		15102	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 11

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		28031	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000035			109.494,02	151.507,52	151.507,52	151.507,52
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		109.494,02	151.507,52	151.507,52	151.507,52
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	109.494,02	151.507,52	151.507,52	151.507,52
LEGGE REGIONALE N. 1984/000041			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049			700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		31011	700.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			1.150.000,00	14.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.150.000,00	14.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
		15091	1.150.000,00	14.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			115.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		115.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		17021	115.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000026			33.661,63	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		33.661,63	0,00	0,00	0,00
		26042	33.661,63	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
		32031	25.000,00	25.000,00	17.043,00	17.043,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			0,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	200.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 12

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		31032	0,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000049						
			16.000.000,00	28.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		32011	16.000.000,00	28.000.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046						
			154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		15991	154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056						
			7.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		16031	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		16032	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001						
			705.600,00	726.260,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			705.600,00	715.930,00	0,00	0,00
		S1041	705.600,00	715.930,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			0,00	10.330,00	0,00	0,00
		S1042	0,00	10.330,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000027						
			132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		21022	132.874,04	132.874,04	132.874,04	132.874,04
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032						
			710.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			710.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		17041	710.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039						
			568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
		22011	568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041						
			250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 13

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		30011	250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		17041	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			823.040,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		823.040,00	800.000,00	0,00	0,00
		05021	823.040,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			4.787.556,00	3.000.000,00	4.787.556,00	4.787.556,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.787.556,00	3.000.000,00	4.787.556,00	4.787.556,00
		05991	3.548.059,00	3.000.000,00	3.548.059,00	3.548.059,00
		08041	1.239.497,00	0,00	1.239.497,00	1.239.497,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018			25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
		12011	25.823,00	25.823,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			114.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		114.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
		S3991	114.443,00	139.443,00	139.443,00	139.443,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			4.095.077,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.095.077,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		26032	4.095.077,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 14

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036		07011	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			985.824,73	200.000,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			985.824,73	200.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000053		21051	985.824,73	200.000,00	516.457,00	516.457,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064		15092	0,00	0,00	0,00	0,00
			498.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			498.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012		30011	498.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			1.281.000,00	840.000,00	916.000,00	916.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			1.281.000,00	840.000,00	916.000,00	916.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000013		21051	1.046.000,00	600.000,00	716.000,00	716.000,00
		21061	235.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000022		24991	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024		30032	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			700.000,00	987.000,00	258.228,00	258.228,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000026		31031	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			450.000,00	737.000,00	258.228,00	258.228,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			450.000,00	737.000,00	258.228,00	258.228,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000026		31032	450.000,00	737.000,00	258.228,00	258.228,00
			1.235.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			1.235.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 15

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033		32051	1.235.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
			1.269.140,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	26021		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000035	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.269.140,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	26022		1.269.140,00	1.300.000,00	0,00	0,00
			118.788.426,36	86.724.524,07	86.724.524,07	86.724.524,07
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		29.900.000,00	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
	09021		29.900.000,00	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		88.888.426,36	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
	09023		88.888.426,36	64.045.537,55	64.045.537,55	64.045.537,55
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
	30021		258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
			104.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000038	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		104.000,00	0,00	0,00	0,00
	06021		0,00	500.000,00	0,00	0,00
	06022		104.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000040	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
	21051		0,00	0,00	0,00	0,00
			578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
LEGGE REGIONALE N. 1991/000042		05091	578.680,93	580.000,00	578.680,93	578.680,93
			56.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 16

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		56.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1041	56.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
		08041	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			415.113,00	900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		415.113,00	900.000,00	0,00	0,00
		32031	415.113,00	900.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			18.573.867,00	23.200.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.573.867,00	23.200.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		31041	18.573.867,00	23.200.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		21031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			435.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		435.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		S1041	435.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		15991	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			35.697,00	0,00	51.646,00	51.646,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		35.697,00	0,00	51.646,00	51.646,00
		S1041	35.697,00	0,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		31031	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 17

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		21031	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			8.841.617,12	8.841.617,00	8.841.617,12	8.841.617,12
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.841.617,12	8.841.617,00	8.841.617,12	8.841.617,12
		05011	8.841.617,12	8.841.617,00	8.841.617,12	8.841.617,12
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			0,00	20.000,00	51.646,00	51.646,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	20.000,00	51.646,00	51.646,00
		S1041	0,00	20.000,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			0,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	300.000,00	0,00	0,00
		30031	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		30032	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			1.950.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.950.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
		15091	1.900.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
		15991	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031			15.468.224,00	11.125.715,00	6.972.000,00	6.972.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.172.000,00	8.750.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
		21061	7.172.000,00	8.750.000,00	6.972.000,00	6.972.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.296.224,00	2.375.715,00	0,00	0,00
		21062	8.296.224,00	2.375.715,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		12022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016			1.791.004,51	2.274.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00

Pag. 18

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

REGIONE PIEMONTE

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.589.748,00	1.649.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
		14061	1.589.748,00	1.649.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		201.256,51	625.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000018		14062	201.256,51	625.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000029		30041	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000040		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000042		09021	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.536,40	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		29.536,40	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17022	29.536,40	0,00	0,00	0,00
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
		26992	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.329.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 19

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.329.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.329.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000067			150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		15101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
		15102	100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
		21061	17.900.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		S1041	2.200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000018			51.138,00	51.138,00	51.138,00	51.138,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.136,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
		09021	20.136,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		31.002,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			31.002,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
		09023	77.469,00	300.000,00	77.469,00	77.469,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		77.469,00	300.000,00	77.469,00	77.469,00
		26041	77.469,00	300.000,00	77.469,00	77.469,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			4.220.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		220.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		21051	220.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		21052	4.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 20

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		31032	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		31032	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			1.354.340,50	45.300.000,00	59.820.000,00	60.620.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.354.340,50	45.300.000,00	59.820.000,00	60.620.000,00
		08032	1.354.340,50	45.300.000,00	59.820.000,00	60.620.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			3.000.000,00	6.027.718,73	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	6.027.718,73	0,00	0,00
		18031	3.000.000,00	6.027.718,73	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		21052	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			258.229,00	60.000,00	258.229,00	258.229,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		258.229,00	60.000,00	258.229,00	258.229,00
		19201	258.229,00	60.000,00	258.229,00	258.229,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000052			27.634,86	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		27.634,86	0,00	0,00	0,00
		05991	27.634,86	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			142.025,00	0,00	36.152,00	36.152,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		142.025,00	0,00	36.152,00	36.152,00
		09022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17042	142.025,00	0,00	36.152,00	36.152,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000059			1.548.849,00	1.550.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 21

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.548.849,00	1.550.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
		22052	1.548.849,00	1.550.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			56.616.688,00	58.875.827,37	54.300.860,00	54.300.860,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		54.550.860,00	56.092.827,37	54.300.860,00	54.300.860,00
		22991	4.550.860,00	6.092.827,37	4.300.860,00	4.300.860,00
		28051	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.065.828,00	2.783.000,00	0,00	0,00
		22992	2.065.828,00	2.783.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000062			34.926.051,00	15.000,00	52.656.134,00	52.656.134,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		34.926.051,00	15.000,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30021	34.809.451,00	0,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30991	116.600,00	15.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		30022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			45.304.576,00	54.798.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		45.304.576,00	54.798.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
		15031	0,00	0,00	0,00	0,00
		15041	0,00	0,00	0,00	0,00
		15991	45.304.576,00	54.798.576,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067			691.457,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		691.457,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
		S1041	691.457,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075			2.483.441,00	2.159.411,95	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.483.441,00	2.159.411,95	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 22

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093		27022	2.483.441,00	2.159.411,95	0,00	0,00
			12.790.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.790.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
		21041	12.790.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		21042	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			463.500,00	2.117.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000097	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		463.500,00	250.000,00	0,00	0,00
		11031	463.500,00	250.000,00	0,00	0,00
		12041	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.867.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000099		11032	0,00	1.867.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024		28042	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025		19082	0,00	1.890.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00	1.290.685,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000038		S1041	774.685,00	774.685,00	774.685,00	774.685,00
		17041	516.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00
			561.785,00	229.677,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 23

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		22051	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		411.785,00	229.677,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		22052	411.785,00	229.677,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			600.000,00	10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		600.000,00	10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
		28012	0,00	0,00	0,00	0,00
		28042	600.000,00	10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000048			6.400.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.400.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
		26042	6.400.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000061			2.580.000,00	6.900.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.580.000,00	6.900.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
		32011	2.580.000,00	6.900.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			7.939.501,00	7.431.394,00	8.624.501,00	8.624.501,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.939.501,00	7.431.394,00	8.624.501,00	8.624.501,00
		13041	7.939.501,00	7.431.394,00	8.624.501,00	8.624.501,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000071			75.558,32	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		75.558,32	0,00	0,00	0,00
		25022	75.558,32	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000073			2.712.787,14	3.400.000,00	7.746.854,00	7.746.854,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.712.787,14	3.400.000,00	7.746.854,00	7.746.854,00
		28042	432.914,00	500.000,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		30032	2.279.873,14	2.900.000,00	6.713.940,00	6.713.940,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			16.394.792,00	31.023.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		16.394.792,00	31.023.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		21011	7.964.900,00	13.517.000,00	0,00	0,00
		21031	6.275.664,00	12.506.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 24

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1996/000087		21991	2.154.228,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013		13031	0,00	0,00	0,00	0,00
			433.823,27	5.490.634,05	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		24031	433.823,27	490.634,05	0,00	0,00
			0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 1997/000015		24032	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.537.141,24	73.082.415,40	51.893.892,50	51.893.892,50
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		15111	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.537.141,24	73.082.415,40	51.893.892,50	51.893.892,50
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		05012	0,00	0,00	0,00	0,00
		07032	4.000.000,00	10.228.261,00	0,00	0,00
		08032	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		09012	18.014.383,00	45.014.383,00	45.014.383,00	45.014.383,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
		16012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16022	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		16032	0,00	0,00	0,00	0,00
		17992	0,00	0,00	0,00	0,00
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 25

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		21052	0,00	0,00	0,00	0,00
		21062	0,00	0,00	0,00	0,00
		24992	0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	10.925.101,69	9.046.771,40	0,00	0,00
		27022	4.211.656,55	0,00	5.199.509,50	5.199.509,50
		27042	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		29992	0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	3.946.000,00	4.313.000,00	0,00	0,00
		32012	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		32042	1.740.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		06991	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000020			0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
		S1041	0,00	0,00	258.228,00	258.228,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000021			16.289.823,00	25.961.343,00	13.661.343,00	13.661.343,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			6.289.823,00	5.961.343,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		17041	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		17051	350.000,00	381.520,00	381.520,00	381.520,00
		17061	5.214.000,00	5.354.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
		17071	625.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		17072	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			3.719.630,00	4.500.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			3.719.630,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		15091	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		15101	3.369.630,00	2.850.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 26

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		15102				
			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000024			33.076,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.076,00	0,00	0,00	0,00
		16021	18.076,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
		16022	15.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000043			1.200.000,00	4.999.910,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.200.000,00	4.999.910,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		30012	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		30032	1.200.000,00	2.999.910,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		32031	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000051			140.669.677,52	164.914.484,30	151.651.838,30	151.651.838,30
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		140.601.275,30	164.214.484,30	149.651.838,30	149.651.838,30
		07011	0,00	0,00	0,00	0,00
		07021	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
		07041	1.184.559,00	1.184.559,00	1.184.559,00	1.184.559,00
		09071	136.766.716,30	160.379.925,30	145.817.279,30	145.817.279,30
		14051	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		68.402,22	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000054		14052	68.402,22	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055			0,00	500.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 27

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		28042	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			1.900.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.900.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
		S1041	1.900.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000057			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		13041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000061			0,00	1.291.142,00	2.582.284,00	2.582.284,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
		28051	0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.291.142,00	1.291.142,00	1.291.142,00
		28052	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00	1.291.142,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
		28051	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00	1.807.599,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		12011	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		12012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000022			5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	5.164.569,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 28

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
			375.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		375.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		32031	375.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		56.845.630,40	67.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94
		S1071	56.845.630,40	67.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.810.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
		09071	4.810.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		257.300,00	177.300,00	103.291,00	103.291,00
		22021	257.300,00	177.300,00	103.291,00	103.291,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
		15091	836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		340.000,00	650.000,00	0,00	0,00
			340.000,00	650.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	12041	340.000,00	650.000,00	0,00	0,00
			19.326.450,00	23.111.340,00	25.657.450,00	25.657.450,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
		14041	657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.669.000,00	22.453.890,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		14042	18.169.000,00	19.109.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	14072	500.000,00	3.344.890,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			0,00	355.500,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	355.500,00	0,00	0,00
			0,00	355.500,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018		13041	0,00	355.500,00	0,00	0,00
			0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000020		21022	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
			315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021		11021	315.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		11022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000022			1.439.000,00	5.600.000,01	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		839.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		13011	839.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000024			600.000,00	5.000.000,01	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		13012	600.000,00	5.000.000,01	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000027			625.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		625.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		17071	625.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			3.910.000,00	8.800.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		410.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00
		17011	410.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000030		17021	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		17022	3.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000031			300.000,00	16.300.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	16.300.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
		17022	300.000,00	16.300.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 30

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
		31041	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032		31042	0,00	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		31032	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			269.302.238,11	282.334.657,41	254.236.098,54	254.236.098,54
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		267.715.659,11	263.482.843,41	254.236.098,54	254.236.098,54
		26011	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	267.715.659,11	263.482.843,41	254.236.098,54	254.236.098,54
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.586.579,00	18.851.814,00	0,00	0,00
		26022	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002		26032	1.586.579,00	8.851.814,00	0,00	0,00
			7.746.259,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		7.746.259,00	0,00	0,00	0,00
		26022	7.746.259,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26032	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		21022	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		21021	161.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 31

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
		18031	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			1.216.457,00	1.175.720,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.216.457,00	1.175.720,00	516.457,00	516.457,00
		13041	1.216.457,00	1.175.720,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011			616.457,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		616.457,00	200.000,00	0,00	0,00
		S1991	616.457,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			1.949.370,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.949.370,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		14042	1.549.370,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		14052	400.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000027			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000029			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000032			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		32041	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			827.650,00	1.620.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		827.650,00	1.620.000,00	0,00	0,00
		21031	827.650,00	1.620.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			250.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 32

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042		32031	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.319.457,00	15.303.457,00	13.516.457,00	13.516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		22071	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.279.457,00	15.303.457,00	13.516.457,00	13.516.457,00
		22072	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		22992	1.763.000,00	14.787.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
			200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		22041	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		22992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044			18.092.877,00	150.750.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		310.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		16011	210.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		16031	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		17.782.877,00	150.450.000,00	0,00	0,00
		16032	17.432.877,00	150.000.000,00	0,00	0,00
		22022	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051			4.205.321,80	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.205.321,80	500.000,00	0,00	0,00
		15091	4.205.321,80	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052			252.228,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		252.228,00	0,00	0,00	0,00
		22042	252.228,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			3.343.415,01	350.411.653,29	224.109.571,37	224.109.571,37
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.683.792,93	10.056.059,30	1.509.571,37	1.509.571,37

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		09011	1.683.792,93	10.056.059,30	1.509.571,37	1.509.571,37
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.659.622,08	340.355.593,99	222.600.000,00	222.600.000,00
		09012	1.659.622,08	340.355.593,99	222.600.000,00	222.600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000009			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		17031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000010			6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
		09021	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000011			1.727.601,00	180.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.727.601,00	180.000,00	0,00	0,00
		12991	1.727.601,00	180.000,00	0,00	0,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		22052	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000019			62.096.279,95	63.100.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.928.728,95	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		26021	1.928.728,95	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		60.167.551,00	60.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
		26022	60.167.551,00	60.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000023			0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 34

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		12011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000030			1.391.185,00	1.549.770,00	616.500,00	616.500,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.391.185,00	1.549.770,00	616.500,00	616.500,00
		30011	1.391.185,00	1.549.770,00	616.500,00	616.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000035			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000001			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21032	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000010			498.845,00	798.845,00	578.433,00	578.433,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		498.845,00	798.845,00	578.433,00	578.433,00
		11021	0,00	0,00	0,00	0,00
		14031	498.845,00	798.845,00	578.433,00	578.433,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023			50.000,00	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		22081	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		22082	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024			3.755.862,00	1.769.100,00	488.114,00	488.114,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.708.531,00	1.269.100,00	488.114,00	488.114,00
		22051	1.700.722,00	1.269.100,00	480.305,00	480.305,00
		22061	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.047.331,00	500.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 35

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2002/000025		22052	2.047.331,00	500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026		29991	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028		30041	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			11.284.749,00	10.469.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		9.252.920,00	8.437.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029		22991	9.252.920,00	8.437.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
			2.031.829,00	2.032.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.031.829,00	2.032.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000030		22992	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032		11021	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002		21041	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002		21042	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.681.899,00	21.053.000,00	400.000,00	400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.928.836,00	21.053.000,00	400.000,00	400.000,00
		15091	0,00	0,00	0,00	0,00
		16021	0,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		21031	528.836,00	600.000,00	0,00	0,00
		28051	6.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		31041	400.000,00	453.000,00	400.000,00	400.000,00
		32991	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.753.063,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16032	2.753.063,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000005			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		08042	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000007			8.000.854,28	12.075.400,00	5.033.628,00	5.033.628,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.000.854,28	12.075.400,00	5.033.628,00	5.033.628,00
		25111	8.000.854,28	12.075.400,00	5.033.628,00	5.033.628,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000008			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		15021	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000010			17.670.085,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		17.670.085,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		32011	17.670.085,00	18.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000011			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		27991	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000012			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		13022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000013			1.400.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
		S1041	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		S1042	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017			275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
		32041	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000024			0,00	165.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	165.000,00	0,00	0,00
		26021	0,00	165.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000026			226.500,00	226.500,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		226.500,00	226.500,00	0,00	0,00
		11041	226.500,00	226.500,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000031			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		31041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000036			360.000,00	530.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		230.000,00	430.000,00	0,00	0,00
		21041	230.000,00	430.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		21042	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000001			98.115.107,79	108.467.606,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		84.006.341,00	95.744.476,00	0,00	0,00
		30011	2.357.788,00	5.362.698,00	0,00	0,00
		30021	76.882.647,00	83.847.172,00	0,00	0,00
		30031	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00
		30041	242.406,00	357.406,00	0,00	0,00
		30991	3.434.500,00	5.088.200,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 38

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		14.108.766,79	12.723.130,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		30022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		30032	13.285.726,79	11.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		30042	723.040,00	723.130,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		31031	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000006						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
		S1991	3.100.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1992	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	20.000,00	0,00	0,00
		28011	0,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009						
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		47.589.480,64	40.649.258,28	18.000.000,00	18.000.000,00
			15.370.000,00	15.420.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		17071	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
		27031	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		28051	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		32.219.480,64	25.229.258,28	3.000.000,00	3.000.000,00
		07992	590.000,00	0,00	0,00	0,00
		08042	2.829.480,64	11.515.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		26012	0,00	1.216.000,00	0,00	0,00
		26022	5.300.000,00	6.997.658,28	0,00	0,00
		26032	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		28042	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		31032	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 39

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011		32022	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		28992	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		15102	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000018	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		220.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		17031	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		120.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		17022	120.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		27031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.821.000,00	2.169.000,00	0,00	0,00
		15101	671.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		15102	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		30011	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		30.100.000,00	46.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		S1992	30.000.000,00	39.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		30.100.000,00	46.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		18042	100.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 40

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		09011	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035			358.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		358.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036			358.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		12031	60.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		17031	60.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		60.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040			2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		17032	2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003			2.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		32011	1.333.508,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.333.508,00	1.400.000,00	800.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			433.508,00	0,00	0,00	0,00
		08032	400.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00
		14042	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			4.720.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.120.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		15091	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		15101	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

Pag. 41

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005		08042	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014		21051	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			15.800.000,00	18.012.848,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		S1991	2.200.000,00	6.012.848,00	0,00	0,00
		28051	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		S1992	13.600.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015						
			35.082.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		08041	82.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		08042	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001						
			0,00	250.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
LEGGE REGIONALE N. 2006/000007		S1012	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			0,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000008						
		32031	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	450.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			0,00	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/13						
		05991	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag. 42

Bilancio pluriennale 2006-2007-2008 (fondi regionali)

REGIONE PIEMONTE

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2005	Stanziamiento per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008
LEGGE REGIONALE N. 2006/2			0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		19011	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		19082	0,00	0,00	0,00	0,00

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 191

Legge finanziaria per l'anno 2006.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2005.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 7 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 12 aprile 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

“Art.30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione) è il seguente :

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.”

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 (Misure straordinarie per i presidi ospedalieri Valdesi) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 6. (Gestione liquidatoria)

1. Per la definizione di tutti i rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti la data di definitivo trasferimento dei beni e del personale alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con esclusione dei debiti di natura fiscale e previdenziale non trasferibili a terzi di cui all'articolo 3, comma 7, la Giunta Regionale, nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, nomina un commissario preposto alla gestione liquidatoria e determina le modalità per l'esercizio della funzione.

1 bis. In deroga al comma 1, al fine di ottimizzare il flusso delle risorse finanziarie, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, direttamente con gli Istituti di credito interessati, convenzioni aventi per oggetto l'estinzione dei debiti della CIOV, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

2. Nel caso i debiti giuridicamente non trasferibili a terzi, di cui all'articolo 3, comma 8, eccedano il contributo di cui all'articolo 8, comma 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e a seguito di motivata e conforme richiesta della CIOV, potrà autorizzare l'erogazione di ulteriori contributi straordinari a favore della commissione medesima.

3. Nel caso in cui l'esposizione debitoria cagioni spese eccedenti l'ammontare complessivamente determinato nella disposizione finanziaria di cui all'articolo 8, comma 3, il Consiglio regionale, sulla base della relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), valuta la necessità di mettere a disposizione ulteriori fondi per il completamento della gestione liquidatoria e, nel caso, ne autorizza l'erogazione.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e statale, nelle more della piena attuazione dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1.”.

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)

1. La Regione destina ai beneficiari di cui all'articolo 2 una quota di compartecipazione dell'accisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del ‘de minimis’ di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

2. L'acquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.”

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui all'articolo 1;

b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;

c) i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione;

d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;

e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui all'articolo 3;

f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.

2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con l'utilizzo di identificativi collegati a banche dati.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è il seguente :

“Art. 1. (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonché il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.

2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.

4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.

5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.

6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di di-

pendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.

7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.

8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.

8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) è il seguente :

“Art. 15. (Strutture della Presidenza della Giunta regionale)

1. Le Direzioni regionali della Presidenza della Giunta sono aggregate in un'unica area di coordinamento. Il direttore regionale cui è affidato il coordinamento di tale area assume la denominazione di Segretario generale della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, alle funzioni di cui all'articolo 81, secondo comma dello Statuto per gli aspetti giuridico-amministrativi, nonché, avvalendosi di apposita struttura ed ai fini della correttezza dell'azione amministrativa, provvede al controllo preventivo di legittimità delle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale e dei decreti del Presidente della Giunta regionale.

2. L'incarico di direttore di cui al comma 1 si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio il Presidente della Giunta regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente stesso.

3. Sono ricondotte, altresì, alla Presidenza della Giunta le strutture speciali di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 14, comma 1.

4. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale provvede, tra l'altro, al raccordo politico-amministrativo tra il Presidente e le strutture della Giunta regionale nonché con gli organi consiliari e le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri Enti a carattere nazionale ed internazionale.

5. I responsabili dei Settori istituiti nell'ambito della struttura speciale “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale” possono essere assunti con contratti di diritto privato a tempo determinato in analogia a quanto previsto dall'articolo 26 e dall'articolo 29, comma 2.

6. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per il coordinamento delle stesse con quelle di altri organismi regionali, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte

sulla base di rapporti fiduciari. Le modalità di utilizzo ed i rapporti con le strutture sono regolati da apposito disciplinare.".

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) è il seguente :

"Art. 17. (Competenze degli organi di direzione politica)

1. Nel rispetto delle scelte operate con gli atti di programmazione e di bilancio, agli organi di direzione politica, secondo le rispettive attribuzioni, competono:

- a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorità, l'emanazione periodica e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio delle direttive generali per l'azione amministrativa;
- b) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- c) l'assegnazione a ciascuna direzione regionale di una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;
- d) la verifica di rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite, sulla base delle valutazioni espresse dalla struttura di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
- e) la definizione dei criteri per l'assegnazione di risorse a soggetti esterni, per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti nonché la definizione dei criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi;
- f) la determinazione di tariffe, canoni e rette;
- g) l'affidamento di incarichi di consulenza per le esigenze proprie degli organi regionali, secondo la disciplina vigente in materia;
- h) l'emanazione degli atti straordinari e d'urgenza previsti dalle vigenti disposizioni e non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;
- i) l'emanazione di atti concernenti inchieste o indagini;
- l) l'emanazione degli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione regionale;
- m) la rappresentanza generale della Regione e la rappresentanza in giudizio dell'ente;
- n) l'emanazione degli atti di controllo sugli enti dipendenti e su altri enti e organismi esterni alla Regione, se non espressamente demandati ai dirigenti dalla legge regionale;
- o) l'emanazione di tutti gli altri provvedimenti che, ai sensi del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, sono assoggettati al controllo."

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) è il seguente :

"Art. 4. (Istituzione del Fondo)

1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.
2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese."

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 è il seguente :

"Art. 5. (Programma degli interventi)

1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e determina:

- a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
- b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
- c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
- d) gli indirizzi attuativi di intervento."

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è il seguente :

"Art. 34. (Autorizzazione di limiti di impegno per la realizzazione del programma degli interventi nel settore irriguo)

1. In sinergia al programma nazionale degli interventi nel settore idrico definito dall'articolo 4, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 5 milioni di euro dall'anno 2006 per interventi regionali di accompagnamento ovvero compartecipazione alle spese di progettazione e realizzazione delle opere del programma nazionale stesso, nonché di opere accessorie nel settore irriguo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste) e successive modificazioni e dell'articolo 52 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

2. Coerentemente con le procedure previste dal programma nazionale degli interventi nel settore irriguo, la Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le procedure di presentazione e selezione dei programmi da parte degli enti interessati, le modalità di finanziamento e la predisposizione del programma regionale degli interventi previsti al comma 1.

3. Le opere finanziate ai sensi del comma 1 sono inserite nel piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui agli articoli 2 e 54 della l.r. 21/1999."

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

"Art. 27. (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dal-

la Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso."

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)) è il seguente :

"Art. 14. (Costituzione dell'Enoteca del Piemonte)

1. Le enoteche regionali si consorziano con atto pubblico per costituire l' "Enoteca del Piemonte" avente lo scopo della promozione e della valorizzazione dei vini piemontesi a livello regionale, nazionale ed internazionale.

2. Possono aderire all'Enoteca del Piemonte le associazioni dei produttori vitivinicoli piemontesi riconosciute e i consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG nonché istituzioni pubbliche o private interessate al settore vitivinicolo piemontese.

3. L'Enoteca del Piemonte si dota di un apposito statuto a norma del codice civile.

4. Le spese di costituzione e quelle relative alla sede sono finanziate dalla Regione.

5. Le spese di funzionamento sono finanziate dalla Regione e da altri enti locali per un periodo di cinque anni a partire dalla data di insediamento degli organi dell'Enoteca del Piemonte. La misura massima del contributo può essere del cento per cento per il primo anno. Per i successivi quattro anni tale misura è decrescente del venti per cento per ogni anno, secondo le seguenti percentuali: ottanta per cento nel secondo anno; sessantaquattro per cento nel terzo anno; cinquantadue per cento nel quarto anno; quarantadue per cento nel quinto anno.

6. L'Enoteca del Piemonte ha sede a Torino dove, tra l'altro, espone i vini a DOC e a DOCG del Piemonte e i prodotti enogastronomici piemontesi, con possibilità di istituire altre sedi distaccate in Italia e all'estero.

7. La Giunta regionale, sentiti i Presidenti delle enoteche, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con l'incarico di promuovere la costituzione dell'Enoteca del Piemonte e di svolgere le funzioni connesse fino all'insediamento degli organi dell'Enoteca.

8. Al Commissario viene riconosciuto un emolumento ed il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per l'attività di segreteria."

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006) è il seguente :

"Art. 11. (Fideiussione nell'interesse del Consorzio Enoteca del Piemonte)

1. L'amministrazione regionale può concedere una garanzia fideiussoria per un prestito di durata massima quinquennale di 500.000,00 euro da contrarsi da parte del Consorzio "Enoteca del Piemonte" costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino").

2. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) (articolo 4 legge regionale 7/2001))."

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è il seguente :

"Art. 9. (Accordi di programma)

1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale."

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è il seguente :

"Art. 4. (Funzioni e compiti amministrativi della Regione. Strumenti di programmazione.)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 attraverso l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli Enti locali;

b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;

c) individua i costi degli interventi e le priorità d'attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza permanente

Regione-Autonomie locali istituita ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 34/1998. Il piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d'intesa con gli Enti locali:

- a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;
- b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;
- c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli Enti soggetti di delega;
- d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli Enti locali.

6. Per l'acquisizione dell'intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma è allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 422/1997 e secondo le indicazioni dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

- a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- b) i tempi e le modalità del subentro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli Enti locali interessati, secondo quanto previsto all'articolo 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli Enti locali individuati nei successivi articoli."

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 6. (Bilancio pluriennale)

1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di previsione redatto in termini di competenza, di durata non inferiore a un triennio, e predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale.

2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (Bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (Bilancio pluriennale programmatico).

3. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

4. Il bilancio pluriennale e' redatto per unità previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima, vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso province, comuni ed altri enti locali in conseguenza del conferimento di funzioni ai sensi della l. 59/1997, e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.

5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed e' aggiornato annualmente.

6. Con il regolamento, sono approvati lo schema e i criteri per la formazione del bilancio pluriennale della Regione, e sono stabilite norme per coordinare l'ordinamento regionale e quello degli enti locali in materia di bilancio pluriennale."

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è il seguente :

"Art. 26. (Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a compiere, anche in deroga all'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al 20 per cento.

2. Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, e' stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), la somma di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.

3. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004."

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

"Art. 8. (Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)

1. La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonché tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.

2. La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali ISO 14000.

3. E' istituito, presso l'Istituto finanziario regionale - Fimpiemonte, - un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere inter-

venti in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

5. La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.

6. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale."

6 bis. La Regione concede contributi in conto interesse per interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

6 ter. La gestione finanziaria dei contributi di cui ai commi 5 e 6 bis è affidata a Finpiemonte.

6 quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 bis si provvede con le risorse stanziare nell'UPB 22082."

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) è il seguente :

"Art. 2. (Inapplicabilità delle sanzioni amministrative per lo scarico di acque reflue domestiche senza autorizzazione non recapitanti in reti fognarie)

1. La sanzione amministrativa prevista dall' articolo 54, comma 2, del d.lgs. 152/1999, per l'apertura o l'effettuazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie non si applica ai titolari degli insediamenti civili di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili) e all' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) che presentino la relativa istanza entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si considerano valide le domande di autorizzazione comunque presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorità competenti provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con il ricorso alla forma dell'autorizzazione provvisoria di cui all' articolo 15, comma 4, della l.r. 13/1990 per il conseguimento dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni di legge.

4. Qualora la domanda di cui al comma 1 sia stata presentata nel termine ivi previsto, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione fino all'adozione del provvedimento autorizzativo richiesto.

5. Sono fatte salve le eventuali proroghe dei termini previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia che risultino più favorevoli."

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale) è il seguente :

"Art. 11.

1. Dopo l' articolo 34 della l.r. 9/2004, è inserito il seguente: " Art. 34 quater. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche)

1. Il termine di cui all' articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche

alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) è prorogato sino al 30 giugno 2005 La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all' articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 è prorogato sino al 30 giugno 2006. "

Note all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è il seguente :

"Art. 2. (Soggetti e natura degli interventi)

1. I Comuni in forma singola o associata, loro Consorzi e le Comunità Montane nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro, con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, dando priorità ai soggetti deboli sul mercato del lavoro individuati dalla delibera quadro di cui al successivo articolo 4.

2. Tali iniziative, attuate con l'apertura di cantieri di lavoro di cui all'articolo 1, saranno volte alla realizzazione di opere e servizi significativi di pubblica utilità, non sostitutivi di attività già altrimenti svolte, non finalizzate a sopperire carenze di organici.

3. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4."

- Il testo dell'articolo dell'articolo 7 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) è il seguente :

"Art. 7. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all'entità massima del settanta per cento delle somme stanziare nell'UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1° gennaio 2005, a favore degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.

2. La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all'INPS ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l'impiego del Fondo occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.

3. Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell'anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.

4. I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti, alla scadenza dei progetti medesimi, in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge stessa.

5. Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2005."

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) è il seguente :

“Art. 8. (Trattamento economico dei lavoratori)

1. Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.

1 bis. Quando il lavoratore è in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennità anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere

2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto “Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori”.”.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Efficacia e validità delle autorizzazioni)

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

1 bis. Nel caso in cui l'autorizzazione sia revocata a norma dell'articolo 5, comma 1, l'istanza può essere riproposta, nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire, siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il Comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, dichiara la decadenza della revoca, e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano piena efficacia.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2 del d.lgs. 114/1998, non opera per la vendita di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio e relativi accessori;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

l) combustibili;

m) materiale per edilizia;

n) legnami.”.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11. (Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonché la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attività. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2009, il personale stesso, qualora non abbia già in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale è stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformità con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.

6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA.

7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione re-

gionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.

8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonché le relative funzioni dirigenziali così come individuate dalle l.r. 60/1995 e 51/1997."

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2. (Obiettivi)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi comunitari a sostegno della società della conoscenza, persegue i seguenti obiettivi:

a) la promozione della ricerca e dell'innovazione attraverso le seguenti azioni:

1) contribuire alla promozione della ricerca e dell'innovazione in campo scientifico, tecnologico ed umanistico;

2) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca;

3) promuovere l'attrattività della Regione Piemonte nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero;

4) favorire gli investimenti in capitale umano e sostenere la formazione dei giovani ricercatori;

5) sostenere il trasferimento tecnologico e tutelare la conoscenza;

6) promuovere il sistema della ricerca piemontese nell'ambito della ricerca europea valorizzando le collaborazioni internazionali;

b) le modalità di consolidamento del sistema della ricerca attraverso le seguenti azioni:

1) favorire lo svolgimento delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l'obiettivo di realizzare una rete tra le realtà della ricerca e il sistema produttivo;

2) realizzare infrastrutture immateriali intese come reti di formazione del sapere che costituiscano elementi di organizzazione e di supporto alle attività;

3) sostenere interventi in materia di ricerca e innovazione in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere nazionale ed interregionale, tenendo conto della specificità regionale;

4) favorire, incrementare e consolidare la competitività del sistema territoriale piemontese selezionando progetti innovativi e buone pratiche;

5) promuovere l'interazione tra i soggetti operanti nel sistema;

6) sviluppare una più stretta integrazione tra ricerca di base e ricerca applicata;

7) sostenere azioni che coniugano ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione in particolare per quanto riguarda gli investimenti ritenuti strategici;

8) favorire, incrementare e sostenere le azioni di progettazione e tutela della proprietà intellettuale, ed in particolare gli interventi destinati al trasferimento tecnologico a favore delle piccole e medie imprese;

9) integrare le politiche regionali di settore e le risorse, strumentali e finanziarie, pubbliche e private;

10) favorire l'integrazione della ricerca e innovazione nelle politiche di settore, sviluppando la convergenza di ambiti disciplinari differenti;

c) la valutazione sistematica degli effetti attraverso le seguenti azioni:

1) promuovere a tutti i livelli l'adozione di criteri e metodi di valutazione oggettivi e internazionalmente accettati;

2) adottare criteri e metodi di verifica dei risultati ottenuti;

3) promuovere, sostenere e divulgare la cultura della ricerca, favorire la conoscenza dei programmi, delle attività e opportunità, dei risultati conseguiti.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, riconosce agli atenei un ruolo centrale nello

sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli specialistici e multidisciplinari della ricerca".

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 3. (Sistema regionale della ricerca)

1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l'attuazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo; concorrono inoltre allo sviluppo del sistema:

a) le organizzazioni economiche e sociali di categoria;

b) le fondazioni culturali;

c) le fondazioni di origine bancaria e gli istituti bancari;

d) le autonomie locali e funzionali;

e) le Aziende sanitarie regionali;

f) il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL);

2. I soggetti di cui al comma 1 sono considerati componenti del sistema a condizione che abbiano una stabile organizzazione sul territorio regionale."

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 6. (Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, quale organismo di raccordo, consultazione e partecipazione della comunità regionale.

2. Al Comitato compete:

a) concorrere all'elaborazione delle linee generali di intervento di cui all'articolo 4;

b) contribuire alla definizione del programma triennale della ricerca di cui all'articolo 5;

c) favorire la collaborazione e l'interazione fra i soggetti che operano nell'ambito del sistema regionale della ricerca di cui all'articolo 3.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato;

b) un rappresentante della Compagnia di San Paolo;

c) un rappresentante della Fondazione CRT;

d) un rappresentante di Confindustria Piemonte;

e) un rappresentante di Federapi Piemonte;

f) un rappresentante delle Confederazioni artigiane;

g) un rappresentante di Unioncamere Piemonte;

h) un rappresentante dell'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;

i) rappresentanti di enti individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in numero non superiore a venticinque.

3 bis. Possono altresì far parte del Comitato, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;

b) un rappresentante del Politecnico di Torino;

c) un rappresentante dell'Università del Piemonte Orientale;

d) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

4. Gli enti di cui al comma 3, lettera i) sono individuati dalla Giunta regionale in modo da garantire la partecipazione, anche a rotazione:

a) delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;

b) delle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore ed ambientaliste;

c) dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi in forma associata;

d) degli enti di ricerca pubblici e privati di maggiore rilevanza, anche tenendo conto della loro articolazione sul territorio nazionale;

e) delle fondazioni culturali piemontesi più prestigiose che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione;

f) delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) delle associazioni maggiormente rappresentative dell'istruzione superiore;

h) delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio e dell'agricoltura.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione del rispettivo ente o associazione rappresentativa e rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

6. Possono comunque partecipare alle sedute del Comitato rappresentanti dell'Unione europea e del Governo italiano designati dagli organi competenti in materia di ricerca e di innovazione.

7. Il Comitato si avvale della consulenza della Commissione scientifica di cui all'articolo 8.

8. Il Comitato disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento.

9. Il Comitato riferisce annualmente sul proprio operato alla Commissione consiliare competente.

10. La presidenza del Comitato nonché del Comitato ristretto di cui all'articolo 7 spettano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato. Il Presidente, in relazione alle tematiche da trattare, può disporre la partecipazione di ulteriori componenti provenienti dall'amministrazione regionale."

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione), come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 7. (Comitato ristretto)

1. Organo esecutivo del Comitato di cui all'articolo 6 è il Comitato ristretto.

2. Il Comitato ristretto è composto dai rappresentanti indicati nell' articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), da un rappresentante tra quelli designati dagli enti di ricerca pubblici individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettera d), e da un rappresentante tra quelli designati dalle organizzazioni individuabili in base all'articolo 6, comma 4, lettere f), g) e h), cooptati a rotazione dal Presidente del Comitato ristretto.

2 bis. Partecipano al Comitato ristretto di cui al comma 1, qualora facciano parte anche del Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 bis.

3. Il Comitato ristretto formula le proposte di cui all'articolo 6 comma 2, lettere a) e b) e le illustra al Comitato regionale per la ricerca e l'innovazione che le sottopone alla Giunta regionale."

Note all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Legge regionale 21 aprile 2006, n. 15.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A) è approvato in euro 16.449.808.649,66 in termini di

competenza e in euro 18.115.025.520,52 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2006.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A) è approvato in euro 16.449.808.649,66 in termini di competenza ed in euro 18.115.025.520,52 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006.

Art. 3.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2006, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui per un importo pari a euro 1.570.000.000,00 di cui euro 450.000.000,00 relativi a mutui autorizzati, ma non contratti negli anni precedenti.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.

Art. 4.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2006 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte

atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 9.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2006 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 1.662.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011.

Art. 10.

(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 15.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 338.430.593,99 in termini di competenza e di cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, per l'anno 2007, è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari a euro 222.600.000,00 in termini di competenza.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, per l'anno 2008, è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 222.600.000,00 in termini di competenza.

5. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 11.

(Residui perenti)

1. Sono approvati all'interno delle UPB 09011 e 09012 i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.

2. Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.

Art. 12.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2005)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2005, determinato in euro 215.000.000,00 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2006, è

utilizzato per euro 15.000.000,00 a copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 e per euro 200.000.000,00 a parziale copertura del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09012.

Art. 13.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2006 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'allegato A) della legge finanziaria per l'anno 2006. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001.

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'allegato A) della legge finanziaria per l'anno 2006, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 14.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 15.

(Progetto SIOPE)

1. Per dare attuazione all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al D.M. 18 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da comunicare al Consiglio regionale, variazioni all'elenco allegato al bilancio regionale di cui all'articolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001.

Art. 16.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 aprile 2006

Mercedes Bresso

Allegato A. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 (Articoli 1, 2 e 4)

Allegato B. Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008 (Articolo 5)

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento di prossima pubblicazione (ndr)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 190

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 dicembre 2005.

- Assegnato alla I commissione in sede referente ed in sede consultiva alla II, III, IV, V, VI, VII, e VIII Commissione permanente il 7 dicembre 2005.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 marzo 2006 con relazione di Aldo Reschigna

- Approvato in aula il 12 aprile 2006, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

2. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionale di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, nonché dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.

2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonché le spese stanziate per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.

3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unità previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.

4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.

5. Al bilancio di previsione è allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di spesa.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attività e di spesa, ed è redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

d) L'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.

7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma."

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

"Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio."

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 15

- Per il testo dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) si rinvia alla nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)".

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalle leggi 11 febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-2673 del 24 aprile 2006

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2005, N. 7)"

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. L'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 28, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione, estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l'esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.

2. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

3. Sono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti stabilmente dall'Amministrazione regionale. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Amministrazione regionale ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

4. L'amministrazione regionale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

5. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

6. Il diritto di accesso alla informazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

7. Il diritto di accesso si intende, comunque, realizzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, in forma integrale dei documenti.

8. Il diritto di accesso è esercitato anche nei confronti dei soggetti privati preposti per legge, regolamento o convenzione, all'esercizio di attività amministrative dell'Amministrazione regionale.

9. Il diritto di accesso dei consiglieri regionali è esercitato secondo i principi dell'articolo 19 dello Statuto e delle relative norme attuative.

Art. 2.

(Rapporti tra pubbliche amministrazioni)

1. All'acquisizione diretta dei documenti e dei dati tra Amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni non si applicano le norme del presente regolamento.

2. L'Amministrazione regionale predispone gli adempimenti amministrativi idonei a garantire alle altre pubbliche amministrazioni l'acquisizione diretta dei documenti previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dei dati di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. I trattamenti dei dati riservati sono effettuati con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di perti-

nenza, non eccedenza ed indispensabilità per le funzioni istituzionali di cui agli articoli 3 e 11, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. L'acquisizione di documenti diversi da quelli di cui al comma 2, si esercita secondo il principio di leale cooperazione istituzionale, secondo quanto stabilito dai Capì II e III.

CAPO II

Modalità di esercizio del diritto di accesso

Art. 3.

(Istanza di accesso)

1. L'istanza di accesso è rivolta direttamente all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti o alle sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione, che la trasmettono entro i tre giorni lavorativi all'Ufficio regionale competente che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Qualora non sorgano dubbi sugli elementi di cui al comma 4, il diritto di accesso è esercitato, mediante istanza scritta e motivata, presentata personalmente, o inviata via posta o fax. E' ammessa la trasmissione dell'istanza per via telematica nelle forme ed in conformità dei regolamenti attuativi di cui al d.p.r. 445/2000.

3. L'interessato ha l'obbligo di:

a) indicare gli estremi del documento oggetto dell'istanza o gli elementi che ne consentano l'individuazione;

b) specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza;

c) far constatare la propria identità e l'eventuale sussistenza dei propri poteri rappresentativi.

4. Chi riceve l'istanza accerta l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi fornendo, ove necessaria, assistenza per l'individuazione dell'ufficio competente. Il responsabile del procedimento, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita, verifica l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto dell'istanza.

Art. 4.

(Presentazione dell'istanza ad Amministrazione od ufficio incompetente)

1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'Amministrazione regionale, l'ufficio che riceve la richiesta la trasmette all'amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato.

2. Qualora l'istanza non sia presentata direttamente all'ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l'istanza entro tre giorni lavorativi all'ufficio regionale interessato.

Art. 5.

(Termini del procedimento di accesso)

1. Nel caso in cui l'istanza, presentata personalmente, sia completa e i documenti siano già disponibili, le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 5 sull'accoglibilità della stessa vengono svolti immediatamente. Qualora non sorgono dubbi il responsabile del procedimento provvede all'esibizione di quanto richiesto o, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, all'estrazione della copia del medesimo. Dell'avvenuta consultazione o consegna viene dato atto con ricevuta.

2. In tutti gli altri casi, il procedimento si conclude con atto scritto nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ammini-

strazione regionale. Trascorsi inutilmente 30 giorni la richiesta si intende respinta.

3. L'atto di cui al comma 2 è comunicato al richiedente e, qualora l'istanza sia accolta, deve indicare l'ufficio presso cui rivolgersi, specificando l'orario di apertura del medesimo, il momento da cui sono disponibili i documenti richiesti, il costo e le modalità di effettuazione del rimborso per le copie, l'eventuale limitazione, il differimento od esclusione all'accesso e un termine congruo per esercitare l'accesso.

4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla ricezione è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.

5. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 6.

(Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso)

1. L'identificazione del richiedente avviene secondo le modalità di cui al d.p.r. 445/2000.

2. L'accertamento dei requisiti dell'accesso avviene, qualora necessario, con l'esibizione della documentazione che ne attesta l'esistenza.

Art. 7.

(Attuazione del diritto di accesso)

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, l'Amministrazione regionale mette a disposizione del richiedente la documentazione garantendo la presenza, ove necessario, di personale addetto.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le limitazioni di cui al capo III.

3. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

4. Le copie sono effettuate a cura dell'Amministrazione regionale.

Art. 8.

(Archiviazione dei dati relativi all'accesso)

1. Presso ogni direzione o struttura speciale è istituito un archivio che raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti d'accesso definiti dalle strutture di appartenenza.

2. Copia delle richieste di accesso e del relativo esito sono trasmesse periodicamente e, comunque, entro il mese di febbraio di ogni anno, all'Ufficio Relazioni per il Pubblico rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale i quali le raccolgono in un unico archivio.

CAPO III

Limiti all'esercizio del diritto di accesso

Art. 9.

(Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per le categorie di documenti di cui all'articolo 10;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e

di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture.

3. L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 10.

(Categorie di documenti sottratti all'accesso)

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti, qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso:

a) fascicoli personali dei dipendenti dell'amministrazione per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche;

b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati;

c) documenti concernenti valutazioni del personale dipendente e del personale con contratto privatistico;

d) documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari o di dispensa dal servizio;

e) documenti relativi alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale relativa a persone fisiche e giuridiche comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

f) documenti ed atti relativi alla salute e le condizioni psicofisiche delle persone;

g) carichi penali pendenti, certificazione antimafia;

h) rapporti alle Magistrature ordinarie e alla Procura della Corte dei Conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si avvale la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali;

i) atti e documenti di proponimento di azioni di responsabilità penale, amministrativa e contabile;

l) documenti concernenti accertamenti ispettivi e amministrativi-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni o imprese;

m) progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e professionale, diritto d'autore e concorrenza;

n) i protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti.

2. Deve comunque essere garantito agli interessati l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici.

Art. 11.

(Tutela della riservatezza)

1. L'amministrazione regionale consente l'accesso ai documenti amministrativi da essa formati o detenuti, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi interessati dal d.lgs. 196/2003.

2. A tutela della riservatezza di soggetti terzi, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati riservati è consentito nei limiti indicati dagli articoli 59 e 60 del d.lgs. 196/2003, ed in conformità alle disposizioni del regolamento regionale previsto dall'articolo 20 del d.lgs. 196/2003.

3. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili ed il relativo trattamento sono consentiti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. 196/2003.

Art. 12.

(Diniego e limitazione del diritto di accesso)

1. Il diniego all'accesso è stabilito dal responsabile del procedimento con determinazione dirigenziale trasmessa al richiedente, anche nel caso in cui la richiesta sia rivolta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo su una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali dello stesso con l'indicazione delle parti omesse; le limitazioni all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato trasmesso al richiedente.

3. Qualora la richiesta di accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, la copia parziale dello stesso viene rilasciata con l'indicazione delle parti omesse.

Art. 13.

(Differimento del diritto di accesso)

1. Il differimento dell'accesso è disposto per i documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Il responsabile del procedimento stabilisce il differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.

3. Sino alla conclusione del procedimento l'accesso agli atti preparatori è differito nei procedimenti relativi:

a) all'assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle Commissioni giudicatrici relativamente all'ammissione alla prove concorsuali;

b) all'affidamento degli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.

CAPO IV

(Modalità di rimborso)

Art. 14.

(Determinazione del rimborso)

1. L'Amministrazione regionale determina ed aggiorna periodicamente l'entità dei rimborsi per il rilascio e spedizione di copie, determinando altresì le modalità di effettuazione del rimborso ed il numero massimo di copie il cui rilascio è gratuito.

2. Il rimborso deve essere effettuato prima dell'esecuzione delle copie.

3. Qualora non sia possibile determinare l'esatto importo, l'effettuazione delle copie è comunque subordinata alla riscossione di un anticipo pari all'80 per cento, salvo conguaglio al momento della consegna.

Art. 15.

(Autenticazione ed imposta di bollo)

1. Su espressa richiesta dell'interessato è rilasciata copia autenticata dell'atto o del documento.

2. Il rilascio della copia di cui al comma 1, avviene con le modalità previste dall'articolo 18, commi 1 e 2, del d.p.r. 445/2000.

3. Ai fini del rilascio di copia in bollo, il richiedente allega all'istanza le marche da bollo necessarie, calcolate

in base a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti si osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 24 aprile 2006

Mercedes Bresso

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2006, n. 9-2673

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". Approvazione

(omissis)

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci
9.2	Settore Ragioneria
9.3	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
9.4	Settore Fiscalità passiva
9.5	Settore Controllo gestioni delegate

- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali
- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato

- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Palazzo della Regione



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Camicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.